



# Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

I Reparto - SM - Ufficio Stato giuridico, Avanzamento e Disciplina  
Personale Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri

N. 000004-109/M8-1 di prot.

Roma, 4 aprile 2023

**OGGETTO: DISPOSIZIONI AFFERENTI ALLA FERMA VOLONTARIA.**

VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE GIURIDICO/AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE IN F.V. NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA SCADENZA DEL VINCOLO QUADRIENNALE E LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE IN S.P..

A

COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO  
COMANDO DI STAZIONE (COMPRESO)

LORO SEDI

e, per conoscenza:

CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO CARABINIERI  
SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO - UFFICIO T.E.A.

CHIETI

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- a. Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
- b. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare";
- c. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 "Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare";
- d. Legge 18 dicembre 1973, n. 836 "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali";
- e. Legge 29 marzo 2001, n. 86 "Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia";
- f. Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri - ed. 1994;
- g. Pubblicazione n. N-29 "Norme per il servizio di vettovagliamento per il personale dell'Arma dei Carabinieri" - ed. 2021;
- h. Pubblicazione n. C-14 "Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi" - ed. 2004;
- i. Circolare n. M\_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977 datata 17 gennaio 2014 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare "Disposizioni in materia di collocamento in aspettativa per motivi sanitari".

Segue circolari del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri:

- n. 000004-109/M2-1 in data 26 aprile 2021;
- n. 000004-109/M6-1 in data 14 dicembre 2021.

1. Alcuni Comandi hanno talvolta rappresentato a questo Comando Generale dubbi circa l'esatto inquadramento della posizione di stato giuridico e amministrativa dei militari dell'Arma in *ferma volontaria* - giudicati idonei agli accertamenti sanitari previsti alla scadenza del 4° anno di ferma - nelle more della definizione del procedimento di ammissione/non ammissione in *servizio permanente*.

2. Nel ribadire che il procedimento amministrativo in argomento:

- prende avvio d'ufficio allo scadere dei quattro anni di ferma volontaria;
- ai sensi dell'art. 1040 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (TUOM), deve essere definito nel termine di 180 giorni,

si chiarisce che i militari in questione devono essere considerati in **ferma volontaria** fino alla data di notifica del provvedimento di *ammissione* o *non ammissione* in servizio permanente, ferma restando la decorrenza retroattiva alla data del compimento del 4° anno di servizio degli effetti giuridico-amministrativi dell'eventuale ammissione in s.p..

3. Conseguentemente, i predetti, quali militari in ferma volontaria, dal punto di vista:


– *amministrativo*:

- possono retroattivamente beneficiare dell'*indennità di trasferimento* solo in seguito all'avvenuto passaggio in s.p., purché il movimento sia stato effettivamente eseguito dal giorno successivo al compimento della ferma<sup>1</sup>;
- se riuniscono i requisiti (accasermati ai sensi dei nn. 264 e 361 R.G.A.), beneficiano sempre del *trattamento alimentare gratuito*, a prescindere dall'orario di servizio<sup>2</sup>;
- dello *stato giuridico*, per le infermità occorse dopo il 4° anno di ferma, devono essere posti in *aspettativa* solo dopo l'avvenuto passaggio in servizio permanente, con ricalcolo *retroattivo* dei periodi di assenza dal servizio fruiti oltre i 45 giorni di *licenza straordinaria computabile* in tale limite.

d'ordine

IL CAPO DEL I REPARTO

(Gen. D. Ugo Cantoni)



---

<sup>1</sup> Nella considerazione che il trattamento economico di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 86, esplica i suoi effetti per due o tre anni dall'assunzione della nuova posizione di impiego, l'indennità di trasferimento subisce gli effetti del mutamento dello stato giuridico. Pertanto, il militare in f.v. celibe, che al momento dell'esecuzione del trasferimento non maturerebbe il diritto ma, successivamente, venga ammesso in s.p., sarà retroattivamente destinatario dell'indennità. Di contro, qualora il movimento avvenga effettivamente *prima* della scadenza del vincolo quadriennale, non si acquisisce il diritto in parola, anche se parte del biennio/triennio successivo al trasferimento coincide con la posizione di stato di s.p..

<sup>2</sup> In seguito al riconoscimento retroattivo, dal giorno successivo al compimento della ferma, della decorrenza giuridica dell'eventuale passaggio in *servizio permanente*, il trattamento in questione, non avendo carattere di *indennità*, non è soggetto a ripetizione (qualora fruito) e non può essere concesso retroattivamente (qualora non fruito).